Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 20 marzo 2014[1]

Cause riunite C-12/13 P e C-13/13 P

Gérard Buono
Jean-Luc Buono
Roger Louis Paul Del Ponte
Serge Antoine Di Rocco
Jean Gérald Lubrano
Jean Lubrano
Jean Lucien Lubrano
Fabrice Marin
Robert Marin
(causa C-12/13 P)
Syndicat des thoniers méditerranéens
Marc Carreno
Jean Louis Donnarel
Jean-François Flores
Gérald Jean Lubrano
Hervé Marin
Nicolas Marin
Sébastien Marin
Serge Antoine José Perez

(causa C-13/13 P)

«Impugnazione — Quote di pesca — Misure urgenti adottate dalla Commissione — Ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea — Ricevibilità — Legittimazione delle persone giuridiche a proporre un ricorso per responsabilità — Responsabilità extracontrattuale per atto lecito — Applicazione della sentenza FIAMM da parte del Tribunale — Responsabilità per atto illecito — Danno risarcibile — Perdita di opportunità»

1. Nelle presenti cause riunite, strettamente collegate alla causa C-611/12 P (Giordano/Commissione), viene impugnata la sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione (T-574/08), che ha respinto il ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione proposto da taluni armatori di navi tonniere francesi con reti a circuizione, nonché da un sindacato di categoria rappresentativo degli interessi del settore della pesca del tonno. I ricorrenti nelle presenti cause hanno fatto valere un motivo che non è stato dedotto nella causa C-611/12 P, basato sulla responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito.

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2. In queste conclusioni concentrerò quindi l'attenzione sugli aspetti che distinguono i due ricorsi qui riuniti da quello di cui alla causa C-611/12 P. Occorre inoltre sottolineare fin d'ora che i ricorsi del presente procedimento, pur essendo stati riuniti, si basano su argomenti diversi che saranno oggetto di un trattamento differente nell'ambito di queste conclusioni. Per aggiungere un ulteriore elemento di complessità a quanto precede, uno dei ricorrenti nella causa C-13/13 P, il Syndicat des thoniers méditerranéens, sindacato di categoria rappresentativo degli interessi del settore della pesca del tonno, contesta la decisione del Tribunale di non riconoscergli la legittimazione ad agire. Esaminerò anche tale punto in modo piuttosto approfondito, poiché esso solleva una problematica particolare, relativa alla legittimazione delle persone giuridiche rappresentative di interessi a proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

I – **Contesto normativo**

3. L'articolo 340, secondo comma, TFUE definisce il regime applicabile alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione nei seguenti termini:

«In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni».

4. La pesca del tonno rosso è regolamentata sia a livello internazionale che a livello europeo. Dal 1997 l'Unione è parte della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, la cui Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) adotta raccomandazioni e piani di azione al fine di garantire la conservazione di tale risorsa acquatica viva. In applicazione delle decisioni dell'ICCAT, l'Unione ha adottato vari strumenti, tra i quali rientrano, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, il regolamento (CE) n. 520/2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 [2] e il regolamento (CE) n. 1559/2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 [3].

5. Le menzionate disposizioni dell'Unione si inscrivono inoltre nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [4]. Tale strumento introduce una serie di misure generali per la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci dell'Unione.

6. Tra le varie misure previste dal regolamento n. 2371/2002 risalta l'articolo 7, intitolato «Misure di emergenza adottate dalla Commissione», ai sensi del quale:

«1. Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Lo Stato membro trasmette la richiesta al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati. Questi possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

2 — Regolamento del Consiglio, del 7 maggio 2007 (GU L 123, pag. 3).

3 — Regolamento del Consiglio, del 17 dicembre 2007 (GU L 340, pag. 8).

4 — Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 2002 (GU L 358, pag. 59).

La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita».

7. Il regolamento (CE) n. 40/2008 stabilisce per il 2008 le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici, compreso il tonno rosso [5]. Detto regolamento introduce limiti di cattura e fissa il quantitativo di tonno rosso catturabile nel 2008 dalle navi comunitarie nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo. Tali limiti e quantitativi sono stati modificati con regolamento (CE) n. 446/2008 [6].

8. La Commissione, alla luce delle informazioni fornite all'epoca dagli ispettori nell'ambito delle missioni da essi effettuate negli Stati membri interessati, ha constatato che le possibilità di pesca di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonniere battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell'Italia, di Cipro e di Malta si consideravano esaurite il 16 giugno 2008. Per contro, le possibilità di pesca delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola si consideravano esaurite il 23 giugno 2008. In base a tali elementi, la Commissione ha adottato, conformemente all'articolo 7 del citato regolamento n. 2371/2002, il regolamento n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo [7]. Le tre disposizioni del regolamento n. 530/2008 così recitano:

«Articolo 1

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell'Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.

Articolo 2

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese è vietata a decorrere dal 23 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.

5 — Regolamento del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 19, pag. 1).

6 — Regolamento della Commissione, del 22 maggio 2008, recante adeguamento di alcuni contingenti di tonno rosso per il 2008 a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 134, pag. 11).

7 — Regolamento della Commissione, del 12 giugno 2008 (GU L 155, pag. 9).

Articolo 3

1. Fatto salvo il paragrafo 2, a decorrere dal 16 giugno 2008 gli operatori della Comunità non accettano lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione.

2. Fino al 23 giugno 2008 è consentito sbarcare, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordare nelle acque o nei porti comunitari catture di tonno rosso effettuate nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese».

II – **Fatti**

A – *Nella causa C-12/13 P*

9. I sigg. Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin e Robert Marin (in prosieguo: i «ricorrenti nella causa C-12/13 P» o i «ricorrenti»), sono armatori di nazionalità francese delle rispettive navi tonniere con reti a circuizione operanti nel Mar Mediterraneo, tutti aderenti al Syndicat des thoniers méditerranéens.

10. In virtù della normativa dell'Unione, la Repubblica francese disponeva per il 2008 di un contingente di pesca del tonno rosso pari a 4 164 tonnellate, il 90% delle quali spettavano alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera francese che operavano nel Mar Mediterraneo.

11. Tutti i ricorrenti disponevano per il 2008 di una licenza di pesca speciale per il tonno rosso, soggetta a contingente individuale. L'autorizzazione consentiva la pesca dal 1º aprile al 30 giugno 2008.

12. Dopo il rilascio di tale licenza, i ricorrenti iniziavano la campagna di pesca nel Mar Mediterraneo, che veniva interrotta il 16 giugno 2008 a seguito dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento n. 530/2008 della Commissione, la cui esecuzione comportava la revoca delle suddette licenze di pesca.

B – *Nella causa C-13/13 P*

13. Il Syndicat des thoniers méditerranéens (in prosieguo: l'«STM») è un sindacato di categoria ai sensi del Libro IV del Code du travail (Codice del lavoro francese), cui possono aderire solo i lavoratori del mare occupati nella pesca del tonno.

14. I sigg. Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin e Serge Antoine José Perez (in prosieguo: i «singoli ricorrenti nella causa C-13/13 P» o i «singoli ricorrenti»), di nazionalità francese, sono armatori e/o azionisti delle rispettive navi tonniere con reti a circuizione operanti nel Mar Mediterraneo, tutti aderenti all'STM.

15. Come esposto al paragrafo 10 supra, la Repubblica francese disponeva per il 2008 di un contingente di pesca del tonno rosso pari a 4 164 tonnellate, il 90% delle quali spettavano alle navi tonniere con reti a circuizione battenti bandiera francese che operavano nel Mar Mediterraneo.

16. Tutti i singoli ricorrenti disponevano per il 2008 di una licenza di pesca speciale per il tonno rosso, soggetta a contingente individuale. L'autorizzazione consentiva la pesca dal 1º aprile al 30 giugno 2008.

17. Dopo il rilascio di tale licenza, i singoli ricorrenti iniziavano la campagna di pesca nel Mar Mediterraneo, che veniva interrotta il 16 giugno 2008 a seguito dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento n. 530/2008 della Commissione, la cui esecuzione comportava la revoca della suddetta licenza di pesca.

III – **Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata**

18. Il 24 dicembre 2008 è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione proposto dall'STM, dai ricorrenti nella causa C-12/13 P e dai singoli ricorrenti in seguito al divieto di pesca introdotto dal regolamento n. 530/2008.

19. Il 25 marzo 2010 il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha sospeso il procedimento, in attesa delle decisioni della Corte nella causa AJD Tuna [8] e del Tribunale nelle cause Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione [9] ed Etimine e Etiproducts/Commissione [10]. A seguito di dette decisioni, le parti sono state invitate a pronunciarsi in merito alle loro conseguenze sul presente procedimento.

20. Il 12 aprile 2011 è stato comunicato al Tribunale che i ricorrenti nella causa C-12/13 P avevano nominato un nuovo difensore.

21. Nelle sue osservazioni scritte e orali, l'STM chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per i danni cagionati dal regolamento n. 530/2008. Tuttavia, l'STM non metteva in discussione la legittimità di detto regolamento, fondando così la propria domanda sull'esistenza di una responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito. Inoltre, l'STM chiedeva al Tribunale di condannare la Commissione a versarle EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno morale, importo che sarebbe stato destinato alla diffusione di informazioni sulla normativa europea in materia di pesca tra gli aderenti al sindacato.

22. Nelle loro osservazioni scritte e orali, i singoli ricorrenti nella causa C-13/13 P chiedevano al Tribunale di dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per i danni cagionati dal regolamento n. 530/2008. Tuttavia, al pari dell'STM, essi non mettevano in discussione la legittimità di detto regolamento, fondando così la loro domanda sull'esistenza di una responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito. Inoltre, i singoli ricorrenti nella causa C-13/13 P chiedevano al Tribunale di condannare la Commissione al pagamento delle seguenti somme:

— EUR 1 simbolico al sig. Marc Carreno;

— EUR 351 685 al sig. Jean Louis Donnarel;

— EUR 1 simbolico al sig. Jean-François Flores;

— EUR 237 160 (o EUR 474 320 al lordo dei corrispondenti oneri fiscali) al sig. Gérald Jean Lubrano;

— EUR 1 simbolico ai sigg. Hervé Marin, Nicolas Marin, Robert Marin e Sébastien Marin, e

— EUR 838 970 al sig. Serge Antoine José Perez.

8 — Sentenza del 17 marzo 2011 (C-221/09, Racc. pag. I-1655).

9 — Ordinanza del 7 settembre 2010 (T-532/08, Racc. pag. II-3959).

10 — Ordinanza del 7 settembre 2010 (T-539/08, Racc. pag. II-4017).

23. Nelle loro osservazioni scritte e orali, i ricorrenti nella causa C-12/13 P chiedevano al Tribunale di dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per i danni cagionati dal regolamento n. 530/2008. Pur avendo inizialmente basato la propria domanda su una responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito, a seguito della sentenza AJD Tuna della Corte i ricorrenti nella causa C-12/13 deducevano a fondamento del loro ricorso dinanzi al Tribunale anche l'illegittimità di detto regolamento. Inoltre, essi chiedevano al Tribunale di condannare la Commissione al pagamento delle seguenti somme:

— EUR 323 053 (o EUR 564 956 al lordo dei corrispondenti oneri fiscali) ai sigg. Gérard Buono e Jean-Luc Buono;

— EUR 518 707 (o EUR 703 707 al lordo dei corrispondenti oneri fiscali) al sig. Roger Louis Paul Del Ponte;

— EUR 388 047 (o EUR 634 207 al lordo dei corrispondenti oneri fiscali) al sig. Serge Antoine Di Rocco;

— EUR 213 588 al sig. Gérald Lubrano;

— EUR 212 358 ai sigg. Jean Lubrano e Jean Lucien Lubrano, e

— EUR 466 655 (o EUR 610 820 al lordo dei corrispondenti oneri fiscali) ai sigg. Fabrice Marin e Robert Marin.

24. Tutti i ricorrenti chiedevano altresì al Tribunale di condannare la Commissione alle spese.

25. La Commissione, dal suo canto, chiedeva al Tribunale di respingere integralmente il ricorso e di condannare i ricorrenti alle spese.

26. Con sentenza del 7 novembre 2012 il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall'STM, respinto i ricorsi degli altri ricorrenti e condannato tutti i ricorrenti alle spese.

27. Per quanto riguarda la legittimazione ad agire dell'STM, il Tribunale ha richiamato una costante giurisprudenza della Corte secondo cui un diritto di azione ex articolo 268 TFUE può essere riconosciuto in capo ad associazioni professionali solo qualora esse possano far valere in giudizio o un interesse proprio, distinto da quello degli associati, o un diritto al risarcimento che sia stato loro ceduto da terzi. Il Tribunale ha concluso che l'STM non aveva dimostrato né un interesse proprio, né la cessione del diritto al risarcimento di un terzo, giustificando così la dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

28. Il Tribunale ha poi esaminato il motivo dedotto dai ricorrenti in merito alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto illecito. A tal riguardo, il Tribunale ha concentrato l'attenzione esclusivamente sul presupposto relativo al carattere reale e certo del danno. Richiamandosi alla sentenza nella causa Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio [11], esso ha considerato che una quota di pesca rappresenta solo un limite massimo teorico di catture, e non un diritto soggettivo a favore del suo titolare. Poiché l'argomento dei ricorrenti era basato sul mancato esaurimento della loro quota a causa di una decisione della Commissione, il Tribunale ha concluso che i ricorrenti non avevano dimostrato il carattere reale e certo del danno, respingendo conseguentemente tale motivo.

11 — Sentenza del 19 ottobre 2005 (T-415/03, Racc: pag. II-4355).

29. Infine, il giudice di primo grado ha esaminato il motivo concernente la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito. Dopo avere rammentato la giurisprudenza della Corte in materia, il Tribunale ha concentrato l'attenzione sul carattere anormale del danno subito. A suo avviso, l'attività di pesca presenta, tra altre, due caratteristiche: le quote non conferiscono diritti soggettivi e i risultati dell'attività sono imprevedibili. Queste due caratteristiche sarebbero sufficienti per rigettare la domanda fondata sul carattere anormale del danno subito, ragion per cui il Tribunale ha parimenti respinto il motivo in questione.

IV – **Impugnazione e conclusioni delle parti**

30. L'11 gennaio 2013 sono pervenute presso la cancelleria della Corte le impugnazioni proposte dai ricorrenti nelle cause C-12/13 P e C-13/13 P contro la sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012.

31. Con ordinanza del 26 febbraio 2013 il presidente della Corte ha disposto la riunione delle cause C-12/13 P e C-13/13 P ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza, a norma dell'articolo 54 del regolamento di procedura della Corte.

32. I ricorrenti nella causa C-12/13 P chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione;

— condannare la Commissione alle spese.

33. I ricorrenti nella causa C-13/13 P chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione;

— condannare la Commissione alle spese.

34. La Commissione chiede a sua volta che la Corte voglia:

— respingere l'impugnazione;

— in subordine, respingere il ricorso per responsabilità extracontrattuale;

— condannare i ricorrenti alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento in primo grado.

V – **Sulle impugnazioni**

A – *Sulla ricevibilità di taluni motivi (C-12/13 P e C-13/13 P)*

35. Prima di esaminare le questioni fondamentali sollevate dalle presenti impugnazioni, è opportuno sottolineare che la ricevibilità di taluni motivi appare dubbia. Ciò vale per il motivo vertente sulla valutazione erronea del rischio economico inerente all'attività di pesca, dedotto dai ricorrenti nella causa C-13/13 P, nonché per quello vertente sulla violazione del diritto fondamentale di proprietà, dedotto dai ricorrenti nella causa C-12/13 P.

36. Nel primo caso, i ricorrenti rimettono in discussione l'analisi del Tribunale relativa alla funzione delle quote, all'esistenza di un diritto soggettivo e alla prevedibilità dell'esaurimento della quota. Tuttavia, il motivo non sembra essere formulato in modo autonomo, poiché riprende il filo argomentativo del motivo precedente, incentrato sulla responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito. Ciò posto, e dal momento che il motivo riproduce argomenti già esposti in altri motivi dell'atto introduttivo, ritengo che esso debba essere dichiarato irricevibile.

37. Lo stesso può dirsi per il motivo vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, dedotto nella causa C-12/13 P. I ricorrenti incentrano le loro argomentazioni sul diritto fondamentale di proprietà al fine di dimostrare la risarcibilità del danno. Tuttavia, si tratta precisamente della questione sollevata nel motivo concernente la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto illecito. Pertanto, e per la medesima ragione indicata nel paragrafo precedente, propongo di dichiarare tale motivo irricevibile.

B – *Sul motivo concernente la legittimazione dell'STM a proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione (C-13/13 P)*

38. L'STM addebita al Tribunale di avere applicato erroneamente i requisiti di legittimazione applicabili alle persone giuridiche nel contesto delle azioni per responsabilità extracontrattuale dell'Unione. L'STM sostiene che il Tribunale, nell'esaminare la ricevibilità del ricorso, ha travisato i fatti dedotti in giudizio, non ha tenuto conto della missione dell'STM a difesa dell'interesse generale e non ha valutato il carattere autonomo del danno da esso subito.

39. Per valutare la fondatezza di tale motivo occorre rammentare brevemente la pertinente giurisprudenza della Corte.

40. A partire dalla sentenza Union syndicale e a./Consiglio [12], la Corte ha dichiarato che le persone giuridiche che chiedono il risarcimento di danni subiti a causa delle Comunità devono dimostrare il carattere autonomo di tale danno. In altri termini, una persona giuridica non può chiedere il risarcimento dei danni subiti collettivamente dai soggetti che ne fanno parte, ma solo quello dei danni specificamente subiti dalla singola organizzazione [13].

41. Inoltre, a partire dalla sentenza Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione [14] è chiaramente emersa una seconda ipotesi, secondo cui le persone giuridiche possono esercitare l'azione di responsabilità anche qualora siano cessionarie di un diritto al risarcimento. In tal caso, si ritiene che il beneficiario sia la persona giuridica cessionaria e non il cedente, aprendole la porta della legittimazione ad agire [15].

42. Se è pur vero che incombe al ricorrente dimostrare la sussistenza di tali condizioni, occorre tuttavia sottolineare, nello specifico contesto dell'azione per responsabilità extracontrattuale dell'Unione, lo stretto rapporto intercorrente tra il primo requisito di legittimazione (il carattere autonomo del danno) e uno dei presupposti sostanziali della responsabilità (il carattere reale e certo del danno). Appare evidente come il requisito di legittimazione costituito dall'esistenza di un danno autonomo possa sovrapporsi alla condizione secondo cui il danno dev'essere reale e certo. Se l'onere probatorio relativo al carattere autonomo del danno fosse molto stringente, si correrebbe il rischio di chiedere, in definitiva, qualcosa di equivalente ad un danno reale e certo. Pertanto, è importante scindere i due momenti nei quali una persona giuridica deve dimostrare, da un lato, il carattere

12 — Sentenza del 18 marzo 1975 (72/74, Racc. pag. 401).

13 — V., in tal senso, sentenza del 5 luglio 1984, Société d'initiatives et de coopération agricoles e Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d'Ille-et-Vilaine/Commissione (114/83, Racc. pag. 2589, punti da 3 a 5).

14 — Sentenza del 4 ottobre 1979 (238/78, Racc. pag. 2955).

15 — V., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 1982, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione (256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Racc. pag. 85, punti da 8 a 14). In senso analogo, v. ordinanza del Tribunale del 21 novembre 1996, Syndicat des producteurs de viande bovine e a./Commissione (T-53/96, Racc. pag. II-1579, punto 11).

autonomo del danno e, dall'altro, il suo carattere reale e certo. Diversamente, si rischierebbe di trasformare i requisiti di legittimazione in presupposti sostanziali, il che deve essere evitato se non si vuole che il ricorrente debba sopportare un onere probatorio eccessivo, tale da impedirne, in ultima analisi, l'accesso alla giustizia.

43. Nel caso di specie, l'STM addebita al Tribunale di non avere dichiarato la sussistenza di nessuno dei requisiti sopra menzionati.

44. Per quanto attiene al requisito relativo alla qualità di avente causa del titolare del diritto al risarcimento, il Tribunale ha correttamente affermato che la domanda dell'STM è autonoma rispetto a quelle presentate dai singoli ricorrenti nel medesimo procedimento. Se così non fosse, i ricorrenti non avrebbero promosso azioni individuali in aggiunta a quella dell'STM. Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 24 a 27 della sentenza impugnata, che l'STM non agiva in qualità di cessionario dei diritti al risarcimento di alcuni dei suoi aderenti.

45. Merita maggiore attenzione il presupposto relativo al carattere autonomo del danno subito dalla persona giuridica. A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato l'asserito danno morale.

46. Infatti, l'atto introduttivo è privo di qualsiasi indicazione in ordine al danno subito dall'STM. L'unico riferimento contenuto nel ricorso appare nelle conclusioni finali, ove viene formulato il petitum, cui si aggiunge la richiesta di un risarcimento a favore dell'STM del danno morale, per un importo forfettario di EUR 30 000, che verrebbero destinati a programmi di formazione per i suoi iscritti.

47. È evidente che la mera allusione all'esistenza di un danno morale, senza alcun'altra indicazione in merito alle esatte circostanze dello stesso, non sia idonea a sostenere una richiesta di risarcimento. Tuttavia, alla luce dell'atto introduttivo, ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel dichiarare irricevibile *il ricorso* per difetto di legittimazione dell'STM, in quanto la carenza dell'atto era tale da inficiare semmai la domanda stessa.

48. Come è noto, l'articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce, tra altre condizioni, che il ricorso deve contenere «l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti». Il mancato rispetto di tale requisito giustifica una dichiarazione di irricevibilità della domanda, ma non del ricorso per difetto di legittimazione, come si è rilevato in altre occasioni.

49. Orbene, nel caso di specie il ricorso non può essere irricevibile per difetto di legittimazione, in quanto si ignora quale sia il danno morale subito dall'STM, dal momento che il ricorrente non vi fa riferimento in nessun punto dell'atto introduttivo. Il ricorso dell'STM potrebbe essere dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione se, in base alla descrizione del danno e delle sue esatte circostanze, si constatasse una palese mancanza di elementi probatori. Tuttavia, nel caso in esame il ricorso non solo non fornisce indicazioni sulle prove, ma non contiene nemmeno alcun riferimento al danno in sé, il che rende difficile persino valutarne la ricevibilità.

50. Pertanto, propongo alla Corte di procedere alla sostituzione della motivazione e di statuire che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare irricevibile il ricorso proposto dall'STM, dato che, in definitiva, occorreva dichiarare irricevibile la domanda per inosservanza del requisito di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale.

51. Tuttavia, atteso che il risultato cui conduce tale conclusione non modifica quello raggiunto nel procedimento in primo grado, occorre respingere il motivo dedotto dall'STM in quanto inoperante.

C – *Sul motivo concernente la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto illecito (C-12/13 P)*

52. I ricorrenti nella causa C-12/13 P addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto considerando che il danno da loro subito non fosse «certo». Essi sostengono che il Tribunale non ha valutato correttamente il lucro cessante o, in subordine, la perdita di opportunità subita a causa del regolamento n. 530/2008. A loro parere, il fatto che il medesimo regolamento sottolinei che i ricorrenti hanno esaurito le proprie quote in campagne precedenti, nonché la circostanza che le tonniere spagnole con reti a circuizione abbiano esaurito le loro quote durante la settimana aggiuntiva loro concessa, costituirebbero elementi sufficienti a suffragare l'esistenza di un danno «certo».

53. In via preliminare, la Commissione afferma che tale motivo è irricevibile, in quanto riguarda una questione nuova che non figurava nel ricorso iniziale. Quanto al merito, la Commissione respinge siffatto approccio e ribadisce la posizione già sostenuta in primo grado, basata fondamentalmente sull'inesistenza di un diritto all'esaurimento della quota, che rende impossibile la concretizzazione del danno. Tale circostanza giustificherebbe di per sé la conclusione cui è giunto il Tribunale constatando che il danno subito non era «certo».

54. Per quanto attiene alla ricevibilità del motivo, mi sembra indubbio che esso sia perfettamente ammissibile, dato che le parti non hanno ampliato i motivi del loro ricorso di propria iniziativa, bensì su richiesta del Tribunale dopo la sentenza della Corte nella causa AJD Tuna. In seguito a tale decisione, il Tribunale ha invitato le parti a prendere posizione per iscritto e oralmente in udienza, dal momento che in detta causa la Corte aveva dichiarato l'invalidità del regolamento n. 530/2008. Pertanto, ritengo che l'ampliamento dei motivi dedotti in primo grado, ora riflesso nell'impugnazione in esame, sia stato effettuato correttamente, senza che se ne possa dichiarare l'inammissibilità nel presente procedimento.

55. Passando al merito, ritengo che per affrontare tale motivo sia sufficiente fare rinvio alle mie conclusioni nella già citata causa C-611/12 P, in particolare ai paragrafi da 38 a 69, nei quali analizzo approfonditamente la risarcibilità di una perdita di opportunità. Per i motivi esposti in quella sede, perfettamente applicabili al presente ricorso, dato che le sentenze impugnate nei due procedimenti si pronunciano nello stesso senso e con i medesimi argomenti, ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto.

56. Pertanto, propongo alla Corte di accogliere il motivo dedotto dai ricorrenti nella causa C-12/13 P, basato su un errore di interpretazione dell'articolo 340, secondo comma, TFUE in relazione al carattere «certo» del danno da essi subito.

D – *Sul motivo concernente la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito (C-12/13 P e C-13/13 P)*

57. Tanto i ricorrenti nella causa C-12/13 P quanto i singoli ricorrenti nella causa C-13/13 P sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che il regolamento n. 530/2008 non integri una restrizione costituente un danno «anormale» e «speciale».

58. Premetto che farò riferimento al motivo dedotto nella causa C-13/13 P esclusivamente in relazione ai singoli ricorrenti, dato che, come già rilevato, ritengo, con le sfumature sopra esposte, che il Tribunale abbia correttamente dichiarato irricevibile il ricorso dell'STM.

59. I ricorrenti nella causa C-12/13 P si richiamano molto sommariamente alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa FIAMM e a./Consiglio e Commissione [16] per fondare il loro petitum. I singoli ricorrenti nella causa C-13/13 P addebitano al Tribunale di avere considerato che la titolarità di una quota non equivale alla titolarità di un diritto soggettivo, di avere applicato erroneamente la nozione di «rischio economico inerente» e di avere travisato la funzione della quota.

60. La Commissione, dal suo canto, sostiene che la sentenza impugnata, nella parte concernente la responsabilità extracontrattuale per atto lecito, solleva un problema di interpretazione, poiché non sarebbe chiaro se il Tribunale riconosca o meno l'esistenza di una responsabilità di tale tipo. Pertanto, la Commissione propone di procedere ad una sostituzione della motivazione e chiede alla Corte di respingere il ricorso limitandosi a constatare l'insussistenza di detta responsabilità, o dichiarando che l'analisi del Tribunale relativa al carattere anormale del danno è stata svolta ad abundantiam.

61. Per esaminare la questione della responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito occorre fare riferimento principalmente alle sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause Dorsch Consult/Consiglio e Commissione [17] e FIAMM e a./Consiglio e Commissione, precedentemente citata. In dette cause, delle quali non occorre illustrare i dettagli in questa sede, la Corte ha dichiarato che, se tale responsabilità dovesse essere riconosciuta in linea di principio, essa richiederebbe almeno che fossero riunite tre condizioni cumulative costituite dall'effettività del danno, dall'esistenza di un nesso di causalità tra esso e l'atto in questione nonché dal carattere anormale e speciale del danno [18].

62. È importante evidenziare che nelle citate sentenze Dorsch Consult/Consiglio e Commissione e FIAMM e a./Consiglio e Commissione viene sviluppato un ragionamento di carattere ipotetico. Infatti, la Corte non dichiara l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea per atto lecito, bensì ne indica i presupposti *nel caso in cui siffatta responsabilità dovesse venire ad esistenza nel diritto dell'Unione*. La sentenza FIAMM e a./Consiglio e Commissione, pronunciata otto anni dopo la sentenza Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, conferma in modo molto categorico il carattere ipotetico di tale tipo di responsabilità.

63. Sembra legittimo chiedersi per quale motivo la Corte ragioni in questi termini. Orbene, ritengo che la risposta a tale interrogativo sia riscontrabile nella giurisprudenza anteriore alle citate sentenze Dorsch Consult/Consiglio e Commissione e FIAMM e a./Consiglio e Commissione.

64. Infatti, negli anni '70, la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione se l'allora Comunità economica europea potesse incorrere in una responsabilità per atto lecito, specificamente nella causa Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA e Grands Moulins de Paris/Commissione. In detta causa la Corte ha esaminato un motivo basato sulla responsabilità per atto lecito, dichiarando al riguardo che siffatta responsabilità «eventuale» per un «atto normativo legittimo» [19] non poteva sussistere in una situazione come quella del caso di specie. Da qui trae origine l'ambiguità nella definizione della portata della responsabilità extracontrattuale per atto lecito, dato che dal riferimento alla stessa come categoria «eventuale» emergono chiaramente le perplessità della Corte.

16 — Sentenza del 9 settembre 2008 (C-120/06 P e C-121/06 P, Racc. pag. I-6513).

17 — Sentenza del 15 giugno 2000 (C-237/98 P, Racc. pag. I-4549).

18 — Citate sentenze Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, punto 19, e FIAMM e a./Consiglio e Commissione, punto 169.

19 — Sentenza del 13 giugno 1972 (9/71 e 11/71, Racc. pag. 391, punto 46).

65. Il ragionamento in chiave ipotetica è stato ripreso nella causa Biovilac/CEE, in cui la Corte ha affermato che una responsabilità per atto lecito dovrebbe essere dichiarata «se nel diritto comunitario si accogliesse il principio della responsabilità senza colpa» [20]. Tuttavia, la Corte non precisa se tale principio esista o meno al momento della sua pronuncia. Il medesimo approccio emerge dalla sentenza Développement e Clemessy/Commissione, in cui la Corte ha nuovamente insistito sul fatto che «[non] occorr[e] esaminare se esista nell'ordinamento giuridico comunitario un siffatto principio di responsabilità oggettiva» [21].

66. Arriviamo così alla causa Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, in cui la Corte ha nuovamente esaminato tale questione, questa volta però nell'ambito di un'impugnazione, in seguito all'istituzione del Tribunale di primo grado. Relativamente alla responsabilità extracontrattuale per atto lecito, il Tribunale aveva adottato un approccio molto simile a quello esposto supra, concludendo che non sussisteva una responsabilità extracontrattuale della Comunità per atto lecito, ma ragionando per ipotesi, come già aveva fatto la Corte, «[t]enuto conto degli aspetti specifici del presente ricorso» [22]. La Corte non ha mosso obiezioni a questo tipo di ragionamento e ha confermato integralmente la decisione del Tribunale, rammentando una volta di più che la responsabilità extracontrattuale per atto lecito non era ancora una categoria riconosciuta [23].

67. Nella causa FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione [24] il Tribunale ha ritenuto che fosse giunto il momento di riconoscere espressamente l'esistenza della responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito. Tuttavia, nella sua risposta all'impugnazione contro detta sentenza, la Corte ha rettificato tale posizione del Tribunale e ha dichiarato testualmente che «allo stato attuale dell'evoluzione del diritto comunitario, non esiste un regime di responsabilità che consenta di far sorgere la responsabilità [dell'Unione] per un comportamento rientrante nella sfera della competenza normativa di quest'ultima» [25].

68. Ciò detto, occorre ora esaminare il modo in cui il Tribunale ha applicato tale giurisprudenza nella sentenza impugnata.

69. Anzitutto, il Tribunale descrive in maniera dettagliata, ai punti da 69 a 75 di detta sentenza, le linee generali del ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza FIAMM e a./Consiglio e Commissione. Va rilevato che, pur riproducendo vari precetti di tale decisione, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento al punto 176, vale a dire il passaggio in cui la Corte esclude categoricamente che allo stato attuale esista una responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito.

70. Su tale base, il Tribunale passa direttamente a rispondere alla questione se nel caso di specie l'Unione sia incorsa in una responsabilità extracontrattuale per atto lecito. A tal fine, esso concentra l'attenzione sul presupposto relativo al carattere anormale del danno asseritamente subito, giungendo alla conclusione che non si era verificato un danno di tale tipo.

20 — Sentenza del 6 dicembre 1984 (59/83, Racc. pag. 4057, punto 28).

21 — Sentenza del 24 giugno 1986 (267/82, Racc. pag. 1907, punto 33).

22 — Sentenza del 28 aprile 1998, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (T-184/95, Racc. pag. II-667, punto 69).

23 — Sentenza della Corte del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (C-237/98 P, Racc. pag. 4549): «*nell'ipotesi di ammissione* in diritto comunitario del principio della responsabilità della Comunità conseguente a un atto lecito, il sorgere di una tale responsabilità *presuppone* (…)» (punto 18).

24 — Sentenza del 14 dicembre 2005 (T-69/00 P, Racc. pag. II-5393).

25 — Ibidem, punto 176.

71. Infine, al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale considera che, in realtà, non sussistevano le condizioni necessarie perché l'Unione «potesse eventualmente» incorrere in una responsabilità extracontrattuale per atto lecito. Tale inciso condizionale è l'unica chiave offerta dal Tribunale per chiarire che la sua sentenza non riconosce la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito, ma si limita ad esaminare la domanda del ricorrente in un contesto ipotetico, quello di una futura, ma non attuale, tutela in caso di responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito.

72. Sebbene la sentenza impugnata possa peccare di una certa ambiguità, non vi è dubbio che essa sia coerente con la precedente giurisprudenza della Corte. Infatti, tale modo di ragionare per ipotesi sviluppatosi a partire dagli anni '70 può forse risultare poco chiaro, ma resta il fatto che esso è il metodo argomentativo con cui la Corte ha affrontato la questione della responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito. Sarebbe contraddittorio addebitare al Tribunale di avere seguito tale ragionamento ipotetico, quando la stessa Corte lo applica da decenni.

73. Nel merito, si deve ammettere che l'analisi svolta dal Tribunale in ordine al carattere «anormale» del danno costituisce una specie di risposta ad abundantiam. In tal senso, ed esaminando la questione in quest'ottica, è indubbio che nelle circostanze del caso di specie i ricorrenti, chiedendo un risarcimento per tutti i danni subiti a causa del regolamento n. 530/2008, non abbiano dimostrato il carattere «anormale» di tale danno. Si tratta, inoltre, di un danno qualificato, che non si identifica con la semplice perdita di una quota di mercato, come ha giustamente rilevato il Tribunale richiamando una giurisprudenza costante della Corte. L'articolo 7 del regolamento n. 2371/2002 è precisamente inteso a consentire alla Commissione di adottare misure conservative volte a garantire l'equilibrio tra la tutela delle risorse marine e l'esercizio di un'attività economica. Nel contesto specifico di una responsabilità extracontrattuale per atto lecito, ben diverso da quello che caratterizzerebbe un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per atto illecito, difficilmente si potrebbe considerare «anormale» un danno derivante dal legittimo esercizio da parte della Commissione di un potere previsto dall'ordinamento dell'Unione. Un potere che va peraltro esercitato sulla base di criteri tecnici, che, come osservato dalla stessa Commissione, sono stati debitamente presi in considerazione al momento di stabilire il divieto.

74. Alla luce di tali elementi, e in conclusione, ritengo che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto considerando che i ricorrenti non avevano subito un danno «anormale», nell'ipotesi in cui fosse riconosciuta una responsabilità extracontrattuale dell'Unione per atto lecito.

75. Pertanto, a mio avviso, il motivo deve essere respinto.

VI – **Risoluzione definitiva della controversia (C-12/13 P)**

76. Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, «[q]uando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale» e può «statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta».

77. Sono del parere che, nella causa C-12/13 P, la Corte disponga di elementi sufficienti per risolvere parzialmente la controversia.

78. A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Unione per comportamento illecito delle sue istituzioni e dei suoi organi, un diritto al risarcimento è riconosciuto qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli e che la sua violazione sia sufficientemente caratterizzata, che sia stabilita l'esistenza del danno e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la

violazione dell'obbligo incombente all'Unione e il danno subito dai soggetti lesi [26].

A – *Norma giuridica violata preordinata a conferire diritti ai singoli la cui violazione sia sufficientemente caratterizzata*

79. È già stato rilevato come il presente procedimento sia caratterizzato dal fatto che la norma giuridica violata è il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, come ha confermato la Corte nella sentenza AJD Tuna. Esiste al riguardo un'abbondante giurisprudenza, secondo cui basta la violazione di tale principio fondamentale da parte dell'Unione per constatare che la violazione è sufficientemente caratterizzata [27].

80. Orbene, l'unica norma giuridica violata è il suddetto principio, e nessun altro di quelli invocati dai ricorrenti nella causa C-12/13 P, dato che la Corte ha avuto modo di esaminare se il regolamento n. 530/2008 violasse eventualmente i principi, tra altri, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento o della proprietà. L'unica censura che si possa muovere a detto regolamento, alla luce dell'analisi esaustiva svolta dalla Corte nella citata sentenza AJD Tuna, è quella concernente il principio di non discriminazione a motivo della nazionalità. Ai ricorrenti è stato imposto, in violazione di tale principio, di interrompere le loro attività di pesca una settimana prima rispetto alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola.

81. Sussiste, pertanto, la condizione relativa all'esistenza di una norma giuridica violata preordinata a conferire diritti ai singoli la cui violazione sia sufficientemente caratterizzata.

B – *Nesso causale diretto tra la violazione imputabile all'Unione e il danno subito dal soggetto leso*

82. Inoltre, ritengo che sussista un nesso causale diretto tra la violazione imputabile all'Unione e il danno subito dal soggetto leso, poiché è evidente che il regolamento n. 530/2008 costituisce l'unica causa dell'interruzione sopravvenuta delle attività dei ricorrenti nel procedimento C-12/13 P.

83. Tuttavia, occorre introdurre una sfumatura che condiziona la portata della responsabilità.

84. L'infrazione che ha causato un danno ai ricorrenti nella causa C-12/13 P consiste, come si è già rilevato, nella violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, vista l'ingiustificata disparità di trattamento fra le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola e quelle di altra nazionalità. Poiché le tonniere spagnole con reti a circuizione hanno usufruito di una settimana di campagna in più, i suddetti ricorrenti sono stati privati di un periodo prezioso di attività del quale hanno beneficiato altre imbarcazioni.

85. Atteso che la responsabilità invocata dai ricorrenti deriva da un atto illecito, ed essendosi già esclusa l'esistenza di ulteriori vizi di illegittimità del regolamento n. 530/2008, ritengo che sussista un nesso causale soltanto tra il fatto costituente la discriminazione, vale a dire la settimana supplementare di pesca di cui hanno beneficiato le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, e il danno subito. La discriminazione dichiarata illegittima dal Tribunale ha collocato i ricorrenti in una posizione peggiore per una sola settimana, ma non per quella successiva, in cui è stato vietato a tutte le navi tonniere, comprese quelle spagnole, di svolgere la loro attività.

26 — V., inter alia, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (C-352/98 P, Racc. pag. I-5291, punto 42; del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico (C-312/00 P, Racc. pag. I-11355, punto 53), e del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine (C-472/00 P, Racc. pag. I-7541, punto 25).

27 — V., inter alia, sentenze del 25 maggio 1978, HNL e a./Consiglio e Commissione (83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, Racc. pag. 1209, punto 5); Ireks-Arkady, cit., punto 11; del 15 settembre 1982, Kina/CEE (106/81, Racc. pag. 2885, punti da 22 a 25), e del 18 aprile 1991, Assurances du crédit/Consiglio e Commissione (C-63/89, Racc. pag. I-1799, punti da 14 a 23).

86. Il fatto che la responsabilità extracontrattuale dell'Unione sia basata principalmente sull'illiceità del danno, quale invocata dai ricorrenti nella presente causa, implica che il nesso causale possa sussistere solo tra i fatti illeciti e i danni subiti, ma non tra questi ultimi e altri fatti estranei all'illecito, ancorché strettamente connessi alle circostanze del caso di specie. Poiché l'illegittimità accertata riguarda la settimana in cui i ricorrenti sono stati privati ingiustificatamente della possibilità di svolgere un'attività economica, detta settimana costituisce il periodo di tempo rilevante ai fini della responsabilità extracontrattuale per atto illecito.

87. Pertanto, propongo alla Corte di riconoscere la sussistenza del nesso causale solo limitatamente al periodo compreso tra il 16 e il 23 giugno 2008, in cui il regolamento n. 530/2008 ha illegittimamente vietato l'attività di pesca dei ricorrenti, ma non quella delle tonniere spagnole con reti a circuizione.

88. Risulta quindi soddisfatta la condizione relativa all'esistenza di un nesso di causalità diretto tra la violazione imputabile all'Unione e il danno subito dal soggetto leso, sempre che tale danno sia circoscritto al periodo compreso tra il 16 e il 23 giugno 2008.

C – *Danno reale e certo*

89. Infine, occorre esaminare se sia stata dimostrata l'effettività del danno, nel senso che esso appare reale e certo.

90. Come ho avuto modo di rilevare ai paragrafi da 49 a 61 delle mie conclusioni nella causa Giordano/Commissione, la giurisprudenza della Corte ha ammesso a più riprese che la certezza del danno non deve essere necessariamente assoluta e può essere constatata in caso di perdita di un'opportunità seria, causata direttamente da un atto illecito dell'Unione. Non ripeterò quanto già esposto dettagliatamente ai paragrafi da 38 a 69 delle suddette conclusioni; basti qui ricordare che una perdita di opportunità seria costituisce un danno reale e certo suscettibile di risarcimento.

91. Dagli atti risulta che i ricorrenti nella causa C-12/13 P fruivano di una licenza di pesca che consentiva loro di svolgere un'attività economica fino al 30 giugno 2008. Inoltre, senza che ciò sia stato contestato dalla Commissione, le quote di pesca di armatori quali i ricorrenti sono state esaurite negli anni precedenti e come regola generale.

92. Oltre a ciò, il fatto che esistessero seri indizi nel senso che le risorse di pesca si sarebbero esaurite prima della fine della campagna non sembra aver impedito alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola di proseguire l'attività tra il 16 e il 23 giugno 2008, perfino nelle medesime acque in cui operano abitualmente le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera francese, come quelle dei ricorrenti nella causa C-12/13 P.

93. Proprio perché la perdita di opportunità non corrisponde all'importo integrale dei mancati profitti, gli argomenti esposti dalla Commissione confermano solo che la probabilità che i ricorrenti continuassero a sfruttare la loro quota nella settimana tra il 16 e il 23 giugno 2008 non era assoluta, ma non rimettono minimamente in discussione la serietà dell'opportunità perduta.

94. Orbene, le parti del procedimento in primo grado non hanno avuto occasione di dibattere nei dettagli le esatte probabilità di guadagno dei ricorrenti nella causa C-12/13 P nel suddetto periodo del 2008. Tale questione, strettamente connessa alla quantificazione del danno subito, non è stata discussa dinanzi al Tribunale nei termini esposti in questa sede.

95. Pertanto, suggerisco alla Corte di rinviare parzialmente la causa al Tribunale affinché si pronunci, alla luce degli argomenti sopra svolti, in ordine all'esatta quantificazione del danno subito dai ricorrenti.

VII – **Sulle spese**

A – *Nella causa C-12/13 P*

96. Pur proponendo di rinviare parzialmente la causa al Tribunale, ritengo che la questione principale del ricorso in esame sia stata risolta nei suoi aspetti fondamentali. Pertanto, conformemente agli articoli 138, paragrafo 1, e 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, propongo alla Corte di condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado nella causa T-574/08, definita con sentenza del 7 novembre 2012, e del procedimento di impugnazione.

B – *Nella causa C-13/13 P*

97. Ai sensi degli articoli 138, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

VIII – **Conclusione**

98. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di statuire come segue:

Nel procedimento C-12/13 P:

1) Annullare il dispositivo della sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione (T-574/08), esclusivamente per quanto riguarda il motivo vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea per atto illecito, come esposto nei punti da 48 a 66 di detta sentenza.

2) Accogliere il ricorso per responsabilità extracontrattuale e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione a motivo dell'adozione del regolamento n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, essendo stata dimostrata la sussistenza delle condizioni costitutive della responsabilità extracontrattuale prevista dall'articolo 340, secondo comma, TFUE.

3) Rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sulla quantificazione del danno subito dai ricorrenti.

4) Condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado nella causa T-574/08, definita con sentenza del 7 novembre 2012, e del procedimento di impugnazione.

Nel procedimento C-13/13 P:

1) Respingere il ricorso.

2) Condannare il Syndicat des thoniers méditerranéens e i sigg. Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin e Serge Antoine José Perez alle spese del procedimento di impugnazione.